

N. 592/2021 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO  
SEZIONE II CIVILE

composta dai magistrati



Presidente  
Consigliere  
Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 24.2.2021

da

avv. [redacted] in proprio, con elezione di domicilio in [redacted]  
[redacted] presso e nel proprio studio professionale

appellante

CONTRO

CONDOMINIO [redacted]  
[redacted] Milano, presso e nello studio del

difensore;  
GENERALI ITALIA S.p.A. [redacted] rappresentata e difesa nel presente giudizio  
dall'Avv. [redacted] elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso lo studio  
del difensore, sito in [redacted] Milano, [redacted]

appellati

OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale



## CONCLUSIONI per [REDACTED]

Ogni contraria istanza, eccezione e deduzioni disattese, rese le necessarie statuizioni, così giudicare: In totale accoglimento delle domande svolte in primo grado dall'attore, come riportate in sentenza, riformare la sentenza stessa accogliendo la domanda azionata e rigettando integralmente le domande anche riconvenzionali svolte dal convenuto e dalla terza chiamata in primo grado e le relative eccezioni.

Per l'effetto,

## IN VIA PRINCIPALE

accertati i mandati professionali conferiti come indicati in narrativa dell'atto introduttivo anche del primo grado, preso atto che nessuna considerazione è stata formulata dal convenuto in primo grado in punto quantum che quindi dovrà considerarsi incontestato, in ogni caso quantificati se necessario i relativi compensi ai sensi del DM 55/14 o con ricorso a liquidazione equitativa, rese le necessarie statuizioni condannare il Condominio convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di €. 7.175,63, al netto di quanto già eventualmente corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado. Dichiarare la terza chiamata tenuta a garantire e/o tenere indenne e/o manlevare l'attore per tutte le conseguenze di eventuale accoglimento della domanda riconvenzionale svolta a suo carico dal Condominio convenuto o in ipotesi di conferma della condanna resa in primo grado o nei limiti ritenuti di giustizia; al netto di eventuale franchigia contrattuale.

Ovvero, in subordine, delle differenti somme ritenute di giustizia; oltre interessi legali dal dovuto o dalla domanda al saldo.

Con condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore a danno dei convenuti Condominio [REDACTED] Generali Italia Spa, eventualmente con parziale compensazione per il primo grado.

Rigettare integralmente le domande ed eccezioni tutte svolte in primo grado dalle parti avversarie.

## IN VIA SUBORDINATA

quantificare i compensi dovuti per la posizione [REDACTED] anche in considerazione dell'art.9 del DM 55/14 in misura pari al 50% di quanto azionato in primo grado e pertanto per l'importo di €.1.436,12, pari al 50% di €. 2.872,27; e all'esito, a modifica della sentenza resa, condannare il Condominio al pagamento del complessivo importo di €. 5.739,51, ferme le altre domande, al netto di quanto già eventualmente corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado.

In ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto al Condominio convenuto

## IN ULTERIORE SUBORDINE

riconoscere al Condominio, a titolo di danno per la posizione [REDACTED] il minor importo di €. 2.918,24 o €. 3.137,53 per le motivazioni sopra esposte; oppure graduare le rispettive pretese secondo giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.

per CONDOMINIO [REDACTED]

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis:

- in via principale: dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.;
- in subordine: rigettare l'impugnazione avversaria in quanto inammissibile e/o comunque infondata, confermando la sentenza n. 8939/2020 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 31 dicembre 2020 (RG 57138/2016);
- in ogni caso: condannare l'appellante alla rifusione delle spese e del compenso professionale, oltre rimborso spese 15%, c.p.a. e IVA.

Per Generali Italia spa

## IN VIA PRELIMINARE

Dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso *ex adverso* ai sensi dell'art. 348 bis, comma 1 c.p.c. e, conseguentemente, confermare la sentenza n. 8939/2020 emessa in data 31.12.2020 dal Tribunale di Milano, Sezione V, in persona della Dott.ssa Perfetti, in ogni sua parte.



Con vittoria di spese e competenze di lite in favore dell'esponente Compagnia.

IN VIA PRINCIPALE

Rigettare l'appello promosso dall'Avv. [REDACTED] in quanto infondato in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare la sentenza n. 8939/2020 emessa in data 31.12.2020 dal Tribunale di Milano, Sezione V, in persona della Dott.ssa [REDACTED], in ogni sua parte.

Con vittoria di spese e competenze di lite in favore dell'odierna appellata.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato l'avv. [REDACTED], premesso di aver rappresentato e assistito il Condominio di [REDACTED] Milano nei giudizi civili contro [REDACTED] lo conveniva in giudizio, chiedendone la condanna al pagamento di € 7.175,63, pari alla somma delle notule emesse, oltre interessi legali, per le prestazioni rese in suo favore.

Il Condominio di Via [REDACTED] Milano si è costituito contestando, per quanto ancora di interesse in questa sede di appello, il diritto rivendicato dall'attore e svolgendo domanda riconvenzionale volta ad ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del negligente operato dell'avv. [REDACTED].

L'attore è stato allora autorizzato a chiamare in causa Generali Italia S.p.A. per farsi tenere indenne dall'eventuale condanna al risarcimento dei danni.

La compagnia si costituiva chiedendo respingersi la richiesta di manleva rispetto a domanda restitutoria nonché per condotta in ipotesi in mala fede e colpa grave, non ricomprese in polizza.

Il Tribunale di Milano pronunciava sentenza n. 8939/20 in data 31.12.2020 con la quale, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando, condannava il Condominio di Via [REDACTED] Milano a pagare all'avv. [REDACTED] a saldo del compenso professionale per l'attività espletata dietro suo incarico nei contenziosi giudiziari che lo avevano visto contrapposto a [REDACTED] € 4.303,36, oltre interessi legali dal 4 marzo 2016 al soddisfacimento del credito; dichiarava la responsabilità professionale dell'avv. [REDACTED] nello svolgimento dell'attività espletata nel processo di appello in cui aveva assistito il Condominio di Via [REDACTED] Milano, contro [REDACTED] e lo condannava a risarcire al convenuto il danno subito, quantificato in € 3.782,00, oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal 12.2.2016 alla data della sentenza e oltre interessi legali dalla sentenza al saldo; poneva in compensazione le reciproche posizioni e condannava la parte che, all'esito della compensazione, fosse risultata debitrice al pagamento della differenza; dichiarava Generali Italia S.p.A tenuta a manlevare l'avv. [REDACTED] in ordine alla somma di euro 3.782,00, oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal 12.2.2016 alla data della sentenza e oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, che l'attore era stato condannato a pagare al convenuto per negligenza professionale, con applicazione della franchigia prevista dalla polizza; rigettava per il resto le domande; compensava tra le parti le spese di lite.

Avverso la sentenza proponeva appello [REDACTED], lamentando, con un primo motivo, l'erroneità della sentenza nella parte in cui riteneva la responsabilità del legale per il tardivo deposito dell'appello; con un secondo motivo contestando la natura della ritenuta responsabilità del legale; con un terzo motivo deducendo la correttezza dell'informazione fornita al condominio; con un quarto motivo deducendo che comunque, anche in caso di colpa del difensore, sarebbe spettato un compenso, in ipotesi ridotto; con un quinto motivo dolendosi della quantificazione del danno operata dal Tribunale; con un sesto motivo contestando la correttezza della regolamentazione delle spese.



Si costituiva il condominio di via [REDACTED] chiedendo dichiararsi inammissibile o comunque nel merito respingersi l'impugnazione.

Si costituiva Generali Italia spa chiedendo dichiararsi inammissibile, o comunque nel merito respingersi l'impugnazione.

Alla prima udienza tenutasi il 13.7.2021 la Corte invitava alla immediata precisazione delle conclusioni.

Le parti concludevano come da rispettivi atti introduttivi e di costituzione, la corte tratteneva la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito telematico delle comparse conclusionali e relative repliche.

Scaduti i termini indicati, la causa giunge alla camera di consiglio.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Matteo Biella adiva il Tribunale di Milano chiedendo il pagamento di oneri professionali per attività professionale dispiegata in favore del Condominio, per attività relative alle posizioni [REDACTED]

Il Tribunale riconosceva il compenso per tutta l'attività richiesta, ad eccezione di quella prestata con riferimento alla posizione [REDACTED]

Il gravame viene presentato insistendo nella richiesta di riconoscimento dei compensi per la posizione [REDACTED] e contestando il riconoscimento dei danni azionati in via riconvenzionale dal Condominio.

Il primo motivo, deducendo erroneità della sentenza nella parte in cui riteneva la responsabilità del legale per il tardivo deposito dell'appello, ed il secondo motivo, col quale contesta la natura della responsabilità del legale, possono essere esaminati insieme, e non sono fondati.

Afferma parte appellante che il Giudice avrebbe dovuto valutare che l'appello sarebbe stato da considerarsi tempestivamente proposto nonostante quanto poi deciso dalla Corte d'Appello.

Osserva la Corte che la responsabilità dell'avvocato deve essere valutata alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale ed in particolare al dovere di diligenza professionale, fissato dall'art. 1176, 2° co. c.c., il quale deve essere commisurato alla natura dell'attività esercitata.

Il professionista, pertanto, non risponde per l'esito negativo della sua prestazione, se non in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge e in genere nei casi in cui per negligenza od imperizia compromette il buon esito del giudizio, mentre nei casi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili deve ritenersi esclusa la responsabilità dell'avvocato nei confronti del suo cliente a meno di dolo o colpa grave.

In base a tali principi, è stato considerato responsabile l'avvocato che ha lasciato trascorrere i termini entro i quali doveva compiere gli atti per i quali aveva ricevuto il mandato (Cass. 2701/1994; Cass. 5325/1993).

Nel caso in esame si deve osservare che con sentenza n. [REDACTED] la Corte d'Appello di Milano, dichiarava inammissibile l'appello, ritenendone la tardività; la sentenza è ormai definitiva.

La domanda di parte appellante di nuovamente delibare, in contrasto con il giudicato, l'affermata tempestività dell'impugnazione, è ammissibile, perché la sentenza fa stato fra le parti, e [REDACTED] non era parte del procedimento, ma non è fondata.

L'esame del documento (doc 3, fasc. di parte resistente in primo grado) consente di affermare che dell'ordinanza emessa ex art. 702 bis cpc è stato fatto avviso telematico in data 14.4.2014, come da timbro apposto dalla cancelleria, che appare perfettamente leggibile.



Che poi nello specifico la comunicazione non fosse stata fatta, o non avesse raggiunto il destinatario, non può essere dimostrato attraverso la stampa della pagina video dello “storico del fascicolo” di [REDACTED] (doc. 27 fasc. di parte appellante), ma eventualmente dalla diversa pagina “com/not/tras di cancelleria”, “dettaglio comunicazione/notificazione”, che non viene allegata.

Né può ritenersi che il rispetto di un termine quale quello per la presentazione dell’impugnazione comporti la “risoluzione di questioni opinabili”, che come tali escludono una responsabilità, salvo dolo o colpa grave, trattandosi di attività meramente esecutiva.

Si aggiunga che l’impugnazione proposta era, oltre che tardiva, inammissibile per difetto di interesse. L’ordinanza ex art. 702bis c.p.c. accoglieva infatti integralmente le domande del condominio, nella contumacia della controparte, di talchè esso non aveva interesse all’impugnazione, e se voleva far rilevare il pagamento dell’intero capitale nelle more intervenuto da parte del condomino [REDACTED] dopo la notifica del ricorso, ma prima dell’udienza di comparizione, avrebbe semplicemente potuto non porre in esecuzione il titolo, o farlo solo parzialmente, residuando meramente le spese di lite, la cui liquidazione non poteva non tenere conto del pur tardivo adempimento.

Parimenti irrilevante la richiesta di accertamento della debenza delle spese di lite non ex art. 91 cpc, ma sulla scorta della c.d. “soccumbenza virtuale”, posto che i parametri liquidatori non cambiano.

Il terzo motivo, deducendo la correttezza dell’informazione fornita al condominio, è inammissibile, posto che la questione non è stata fatta oggetto di pronuncia nella sentenza impugnata, che si limita a rilevare come l’impugnazione sia stata proposta tardivamente.

La completezza dell’informazione comunque non esime da responsabilità per il caso, come il presente, nel quale sia stata accertata condotta colposa da parte del professionista.

Il quarto motivo, deducendo che comunque, anche in caso di colpa del difensore, sarebbe spettato un compenso, in ipotesi ridotto, non è fondato.

Come detto trattando dei motivi precedenti, l’impugnazione era *ab origine* superflua, e comunque, in quanto dichiarata inammissibile, ha determinato la condanna del cliente alla rifusione delle spese del procedimento. Prestazione inutile dunque, eseguita per giunta in modo imperito: inadempimento dunque grave, tale da travolgere il diritto al rimborso, sulla scorta del principio *inadimplenti non est adimplendum*.

In caso analogo è stato affermato che l’errore professionale addebitabile all’avvocato (in quel caso, la controversia era stata dichiarata estinta perché un atto di riassunzione in procedimento per sinistro stradale era avvenuto con notificazione soltanto nei confronti del responsabile civile e non anche nei riguardi della sua società assicuratrice per la r.c.a) rende del tutto inutile l’attività difensiva precedentemente svolta dal professionista, dovendosi ritenere la sua prestazione totalmente inadempita ed improduttiva di effetti in favore del proprio assistito, con la conseguenza che in tal caso non è dovuto alcun compenso al professionista. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4781 del 26/2/2013, Rv. 625387).

L’errore professionale per così dire definitivo e fonte ultima del danno, ha prodotto la conseguenza di rendere del tutto inutile l’attività professionale pregressa in quanto finalizzata a tutelare il diritto fatto valere in giudizio e, quindi, ha posto il professionista in una condizione per cui la sua prestazione, che egli era stato chiamato a svolgere per l’assicurazione della detta tutela, si doveva ritenere totalmente inadempita, perché risultava non aver prodotto alcun effetto a favore del cliente e ciò sia dal punto di vista del risultato, se l’obbligazione dedotta nel contratto di prestazione di opera si considerasse di risultato per la non eccessiva difficoltà della vicenda nella quale si è concretato l’errore, sia dal punto di vista della prestazione del mezzo della propria prestazione d’opera, se la si considerasse come obbligazione di mezzi.



Ne deriva che la situazione determinatasi si doveva considerare di inadempimento totale, perché le prestazioni risultavano espletate *inutiliter* e, quindi, come se non fossero state espletate.

Col quinto motivo l'appellante si duole poi della quantificazione del danno operata dal Tribunale a favore del Condominio e commisurata all'importo precettato a suo tempo dal condomino ██████ in esecuzione della sentenza n. 4609/2015 della Corte.

Si deve dare atto che effettivamente, per un verosimile errore di trascrizione, è stata indicata in motivazione la somma di € 3.183,06, anziché quella corretta di 3.137,53 (arrotondando all'unità, veniva 3.138, ed è stato scritto 3.183, con inversione della terza e quarta cifra), con una differenza di 45,53 €, che viene riconosciuta da controparte, e ben avrebbe potuto essere oggetto di correzione di errore materiale.

Il dispositivo reca ulteriore errore (€ 3.782,00), riconosciuto da tutte le parti, del quale neppure si comprende l'origine.

Col sesto motivo si doleva l'appellante della regolamentazione del spese.

Il Tribunale compensava integralmente tra le parti le spese di lite, decisione che pare corretta, considerata la reciproca soccombenza; nel rapporto tra ██████ ed il condominio essendo stato il condominio condannato al pagamento di compensi, ed il difensore condannato al risarcimento del danno; nel rapporto tra ██████ e Generali Italia spa perché era stata formulata anche richiesta di manleva rispetto a domanda restitutoria nonché per condotta in ipotesi in mala fede e colpa grave, non ricomprese in polizza.

Che poi le due condanne nel rapporto principale non siano esattamente uguali (€ 4.303,36 ed € 3.137,53) è irrilevante, posto che comunque è stata ritenuta una soccombenza reciproca, per poste comunque compatibili.

Le spese seguono la del tutto prevalente soccombenza, in capo all'appellante, non potendosi considerare la modesta modifica per € 45, che ben avrebbe potuto essere ottenuta mediante procedura di correzione di errore materiale (errore già segnalato in missiva 20.1.2021 da parte della difesa dell'assicurazione – doc. 2 fasc. di parte Generali).

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,

- accoglie in parte l'appello, e per l'effetto, in parziale modifica della sentenza n. 8939/20 in data 31.12.2020, condanna ██████ a risarcire al condominio di via ██████ Milano, il danno subito, quantificato in € 3.137,53.

- conferma nel resto la sentenza impugnata.

- condanna ██████ al pagamento delle spese processuali del grado in favore del condominio di ██████ Milano e di Generali Italia spa, che liquida per compensi defensionale in favore di ciascuna parte in € 3.777,00, oltre spese generali 15%, IVA e cpa.

Così deciso in Milano, 10/11/2021

Il Consigliere estensore  
Antonio Corte

Il Presidente  
Maria Caterina Chiulli

